



## TRIBUNALE DI PALERMO

### QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

#### IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 14 febbraio 2022, con cui [REDACTED] ha formulato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 o*, in subordine, di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter L. cit.*;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 15 febbraio 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

rilevato che al presente procedimento risultano applicabili le modifiche alla disciplina del sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 apportate, in sede di conversione del D.L. 137/2020, dalla L. 176/2020 (entrata in vigore il 25 dicembre 2020);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, avv. Maria Gabriella Varrica, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-bis.1 e 3-bis.2, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta



all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente;

rilevato che ciascun creditore sarà chiamato ad esprimere il proprio voto individualmente in ragione dell'ammontare del proprio credito e l'accordo verrà omologato ove raggiungerà la maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, L. cit.;

osservato che non può disporsi, in questa sede, la sospensione di procedimenti giudiziari ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 10, comma 2, lett. c), L. cit.;

rilevato che sulla richiesta formulata in via subordinata occorrerà pronunciarsi soltanto nel caso di mancata omologa dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

visto l'art. 10 L. cit.;

#### **FISSA**

la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 4 aprile 2022, ore 9:30;

#### **DISPONE**

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

#### **DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del gestore della crisi, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

#### **DISPONE**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei



creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

#### AVVISA

i creditori che, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dovranno far pervenire al gestore della crisi, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

#### DISPONE

che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, il gestore della crisi depositi una relazione sull'esito delle votazioni e sull'eventuale raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012;

#### DISPONE

che il gestore della crisi, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Si comunichi al proponente e al gestore della crisi, avv. Maria Gabriella Varrica, a cura della Cancelleria.

Palermo, 18 febbraio 2022

**IL GIUDICE DELEGATO**

*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice Giuseppe Rini**, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*



*Avv. Maria Gabriella Varrica*  
*Via Riccardo Wagner, 12*  
*90139 - Palermo-*  
*tel 091326066- fax 091326066 – cell. 3339268740*  
*pec:mariagabriellavarrica@pecavvpa.it*

**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

**All.'Ill.mo Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 e succ. mod.**

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**  
**Ex art. 7, comma 1, e seguenti L. 3/2012**

**Debitore:** [REDACTED] nato [REDACTED]  
[REDACTED] CSTRNTS/MI1400 [REDACTED] Palermo, [REDACTED] Citta' [REDACTED]

Professione: ragioniere che esercita la professione e percettore di pensione quale *ex* dipendente del Banco di Sicilia

**Gestore della crisi:** avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. VRRMGB80M52G273F, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, [pec.mariagabriellavarrica@pecavvpa.it](mailto:pec.mariagabriellavarrica@pecavvpa.it) email: [avvocatovarrica@libero.it](mailto:avvocatovarrica@libero.it) p.iva 05866160822 polizza assicurativa n. 1/39197/122/180295440

\* \* \* \* \*

**1.Premessa**

1.1 Il sottoscritto avvocato Maria Gabriella Varrica C.F. VRRMGB80M52G273F, iscritta all'ordine degli avvocati di Palermo n. 6233, con studio in Palermo Via Riccardo Wagner, 12, con provvedimento del 3 maggio 2021 veniva nominata (doc. 1) dall'OCC di Palermo nella persona del suo referente Dott. Alessio D'Oca, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di gestore della crisi ai sensi del comma 9 e dell'art. 15 della legge 3/2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

[REDACTED] (d'ora in poi debitore) nato a [REDACTED]  
[REDACTED] residente in [REDACTED] Via [REDACTED]

1.2 Il sottoscritto professionista, in data 3 maggio 2021, accettava l'incarico (doc. 2).

1.3 Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto 267/1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 27/01/2012 ed inoltre attesta:

- 1) Che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- 2) Che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;

- 3) Che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del debitore interessato del Piano;
- 4) Che non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica.

\*\*\*\*\*

**1.4** L'istanza, redatta e depositata [redacted] presso l'OCC in data 21 febbraio 2021 (doc. 3), era corredata della seguente documentazione:

- Elenco dei creditori (redatto dal sig. [redacted]) con l'indicazione delle somme dovute (doc. 3);
  - Modello IVA ANNI (2017,2018, 2019) (doc. 4);
  - Estratto ruolo riscossione Sicilia (doc. 5)
- Successivamente il debitore forniva i seguenti ulteriori documenti:
- Visura catastale; (doc.6);
  - Visura ipocatastale (doc.7);
  - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (doc. 8);
  - Sentenza di divorzio (8 a);
  - Modello Unico anni 2017,2018,2019,2020 (doc. 9)
  - Atto costitutivo e di scioglimento dell'associazione professionale [redacted] (doc. 9 a 9 b);
  - Prospetto riassuntivo spese mensili prima necessità (doc. 10);
  - Archivio centrale rischi – Banca D'Italia aggiornato (doc. 11);
  - Visura PRA (doc. 12);
  - Estratti conto ultimi 5 anni (doc. 13);
  - Carichi pendenti (doc. 14)
  - Casellario giudiziale (doc. 15)

## **2. Attività Gestore**

**2.1** Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva presentata dal sig. [redacted], incontrava, telematicamente il debitore in data 3 giugno 2021 (doc. 16)

**2.2** In quell'occasione il [redacted] spiegava le ragioni che avevano determinato la situazione di sovraindebitamento.

**2.3** Successivamente lo scrivente professionista, inoltrava richieste di precisazione credito a:

- MB Credit Solution spa;
- Kruk Italia Spa già Ifis;
- Italo Spv Srl;

- Barclays Bank;
- Cassa Previdenza RC;
- Riscossione Sicilia per estratto ruolo aggiornato;
- Agenzia delle entrate;

Ricevuto riscontro in relazione alle suddette richieste (doc.17 a doc. 22), il sig. ██████████ consegnava al sottoscritto gestore: dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi 5 anni e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'assenza di atti impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni (doc. 24), autocertificazione inventario (doc. 25), elenco beni mobili-immobili - c/c e giacenza media elenco creditori con somme dovute (doc. 26).

Inoltre, il sig. ██████████ informava il sottoscritto gestore di aver ricevuto, a seguito di controllo di posizione contributiva aziendale, l'atto ██████████ del 9.9.2019 da parte dell'INPS contenente avviso di addebito per un importo totale ad oggi di € 26.978,60, che il suddetto avviso è stato impugnato dinanzi il Giudice del Lavoro di Caltanissetta (doc. 27).

All'udienza del 3 febbraio 2022, il Giudice statuiva " *Che tuttavia tra le domande proposte vi è anche quella di «Accertare e dichiarare, per le motivazioni spiegate in seno al presente ricorso, che l'avviso di accertamento n. 59620190004466578000 per carico contributivo di € 26.978,69, deve essere imputato al sig. ██████████ titolare legale rappresentante dell'omonima azienda agricola confiscata»; Che tale domanda concerne la questione della corretta individuazione del soggetto tenuto a pagare i contributi derivanti dalla assunzione di ██████████ e che al riguardo deve concludersi per l'interesse ad agire della Amministrazione giudiziale tenuto conto della documentazione dalla stessa versata da cui si evincono i problemi affrontati in occasione della gestione amministrativa della suddetta assunzione; Che attesa la peculiarità della vicenda è auspicabile che le parti valutino la soluzione in via amministrativa della questione essendo pacifiche tra le parti le vicende che hanno portato all'assunzione del Guarneri Luigi; Rilevato che l'Inps ha eccepito l'insussistenza del periculum in mora per l'Amministrazione giudiziale e la non contestazione della debenza dei contributi scaturenti dall'assunzione del ██████████, Che non apprezzandosi il periculum in mora deve essere respinta la domanda di sospensione dell'atto impugnato; rinviando la causa all'udienza del 20.12.2022 h 8.30 con trattazione scritta (doc. 27 d).*

Successivamente, il sottoscritto procedeva all'analisi unitaria di tutta la documentazione, ivi inclusa, quella precedentemente fornita dal debitore.

\*\*\*\*\*

### **3. Il sovraindebitamento del ricorrente.**

3.1 Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dal ricorrente, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale il sig. ██████████ si è venuto a trovare nel corso degli ultimi anni.

In primo luogo si puntualizza che il sig. ██████████

- **risulta versare in stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- **non è soggetto a procedure concorsuali** diverse da quelle regolate nel capo II della Legge

3/2012;

- **non ha utilizzato nei precedenti** cinque anni uno strumento di cui alla legge 3/2012 (piano accordo o liquidazione);

- **non ha subito per cause** ad Egli imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;

- **ha fornito** documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- **non ha** già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- **non risulta** abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori

**3.2** L'art. 9, comma 2, della L. 3/2012 richiede che alla proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento debba essere allegata l'attestazione sulla fattibilità e veridicità del piano del piano depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore e di convenienza rispetto l'alternativa liquidatoria

L'art. 15, comma 6, L. 3/2012, stabilisce infatti che *"Lo stesso Organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2"*.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, al fine di rendere maggiormente esaustivo l'espletamento del proprio incarico, lo scrivente ritiene di integrare il proprio giudizio attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 3 bis 1, L. 3/2012, relative alle prescrizioni riguardanti il contenuto della Relazione da redigersi in occasione dell'accordo di composizione della crisi; tali prescrizioni rappresentano un importante punto di riferimento anche per la redazione della presente relazione, nonché consentono di esporre in modo completo le informazioni necessarie ai creditori per poter esprimere il proprio giudizio sulla proposta. Ne consegue che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 e 15, della L. 3/2012, la seguente Relazione avrà il seguente contenuto:

**Art. 9 comma 3-bis.1.**

Alla domanda di accordo di composizione della crisi deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

**3-bis.2.** L'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se





dall'anno 2017, una pensione mensile pari ad € 1.158,41. (cfr. doc. 13 estratti conto).

Sul punto si argomenterà meglio nel proseguo della presente relazione.

Pertanto, le entrate dell'istante derivano dalla pensione, quale ex dipendente Banco di Sicilia, dall'esercizio della professione di ragioniere e dai proventi dell'associazione professionale.

Su quest'ultimo aspetto, si puntualizza che il sig. [redacted] il 1° agosto 2011 con l'avv. Li [redacted] ha costituito l'associazione professionale [redacted] che è stata sciolta il 15 dicembre 2021 (doc. 9 a, b), pertanto dall'anno 2022 non avrà proventi derivanti dall'associazione professionale.

## 5.2 SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL DEBITORE

Il sottoscritto gestore ha effettuato la verifica dello stato patrimoniale del sig. [redacted] facendo accesso al cassetto fiscale.

Dalla visura Catastale non risulta proprietario di alcun bene immobile (doc. 6).

Dalla visura PRA non risulta proprietario di alcun bene mobile registrato (doc. 12).

O meglio, dalla visura PRA, il sig. [redacted] risulta proprietario del veicolo Croma tg.PA837519.

Tuttavia, il debitore dichiara di aver dato in permuta il suddetto veicolo alla SVEVA molti anni fa e, che non ha mai effettuato la perdita di possesso.

Il sig. [redacted] dichiara di non avere altri beni mobili, prevalentemente non pignorabili ex art. 514 c.c., che si trovano nel possesso dello stesso, (cfr. doc. 25);

Il sig. [redacted] dichiara, inoltre, di non essere titolare di libretti al risparmio di deposito o fondi pensione (doc. 25).

Flussi di cassa futuri del sig. [redacted] sono:

- a) la pensione in qualità di ex dipendente del banco di Sicilia, € 1.158,41;
- b) Il sig. [redacted] in base all'attività professionale espletata è in attesa di percepire ovvero incassare le seguenti somme:

-€ 5.023,37 lordi dal Comune di Belmonte (decreto liquidazione CTU) (doc. 29);

-€ 99.741,71, lordi per la procedura n. 95/2011 presso il Tribunale di Agrigento- Dott. Giuseppe Miceli Sezione Misure di Prevenzione. La cui liquidazione giace da circa due anni presso il Giudice ancora non è stata liquidata. Il Giudice delegato ha disposto il deposito in cancelleria del rendiconto cui seguirà la liquidazione ma lo stesso non è stato ancora approvato. ( doc. 30)

-€ 23.223,30 lordi parcella da incassare, per il procedimento 241/2011 Dott.ssa Erika Di Carlo Sezione Misure di Prevenzione tribunale di Palermo ( doc. 31)

Mentre ha incassato

-€ 982,80 lordi parcella incassata (doc. 32) Ministero della Giustizia;

E quindi in totale **euro 128.971,08 lordi** derivanti dai flussi di cassa futuri.

Inoltre, si precisa che il sig. [redacted] dopo aver incassato le suddette somme, non eserciterà più la libera professione e cancellerà la partita iva, per cui non avrà altri introiti.

## 6. SPESE MENSILI

6.1 Tenuto conto del nucleo familiare così composto, il debitore ha quantificato le spese

mensili dallo stesso sostenute per il proprio nucleo familiare in € 1.409,00 (cfr. doc. 13) così specificate e documentate:

Spese mensili di propria pertinenza	
Importi generi alimentari.....	€ 240,00
Abbigliamento.....	€ 120,00
tasse .....	€ 11,00
ricarica cellulare .....	€ 10,00
farmacia.....	€ 112,00
spese mediche e ticket.....	€ 200,00
spese condominiali.....	€ 149,00
benzina.....	€ 120,00
detersivi .....	€ 30,00
telefono.....	€ 78,00
luce .....	€ 111,00
gas.....	€ 178,00
manutenzioni .....	€ 50,00
<b>TOTALE.....</b>	<b>€ 1.409,00</b>

delle voci luce gas e telefono va fatta una media essendo sostenute ogni due mesi.

E' di tutta evidenza che il sig. [redacted], fino ad ora, ha affrontato spese mensili, per il sostentamento della famiglia, superiori, alle entrate.

Proprio per tale motivo, come si argomenterà meglio nel proseguo della relazione, è stato costretto a fare ricorso a diversi finanziamenti, per disporre della liquidità necessaria per la sopravvivenza.

Considerato che successivamente all'incasso delle suddette somme, il sig. [redacted] chiuderà la partita iva e, pertanto, non avrà altri introiti se non quelli della pensione mensile di € 1.158,41, cercherà di ridurre le spese mensili.

#### **7. L'attuale situazione debitoria del sig. [redacted]**

**7.1** Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello Stesso e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

**7.2 L'attuale situazione debitoria del sig. [redacted]** alla luce della documentazione fornita con il deposito della proposta e di quella successivamente acquisita dalla scrivente professionista, può essere così rappresentata:

### **ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE**

**(art. 9 comma 2 L.3/2012).**

Il debito residuo totale accertato dell'odierno Ricorrente, a seguito delle verifiche effettuate dal Gestore della Crisi, risulta essere pari ad € 447.804,35, come di seguito

esposto.

Creditore	pec	Garanzia	Grado privilegio	Importo del debito
MB Credit Solution Spa (cfr.doc.18)	nplstragiudiziale@mbr edisolutions.com / amministrazione.npl.creditech@pec.it		Chirografo	€ 11.431,57
ITACAPITAL S.R.L (già Kruk Italia Spa) (cfr.doc. 19)	sovraindebitamento.krukitalia@legalmail.it.		Chirografo	€ 21.640,00
CREDIT NETWORK E FINANCE Spa (già Italo Spv Srl cfr.docc. 20)	<u>elenafrascino@pec-avvocati.it</u> giuseppemario.martino@milano.percavvocati.it		Chirografo	€ 40.087,00
Agenzia entrate Riscossione Sicilia	sic.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it		<b>Credito complessivo vantato</b>	€ 259.840,39  <b>TOTALE PRIVILEGI O EURO 185.382,7</b>       <b>TOTALE CHIROGRAFO EURO 74.457,69</b>
Cassa previdenza RC (cfr.doc.23)	<u>informazione@pec.cassaragionieri.it</u>		Credito complessivo vantato	€ 87.825,92  <b>TOTALE PRIVILEGI O EURO 77.876,825</b>       <b>TOTALE CHIROGRAFO</b>

				<b>EURO 9.949,095</b>
<b>INPS</b>	direzione.pr ovinciale.pa lermo@post acert.inps.g ov.it		Credito complessivo vantato (DEBITO CONTESTATO)	€ 26.978,69  <b>TOTALE PRIVILEGI O EURO 21.237,73</b>  <b>TOTALE CHIROGR AFO EURO 5.740,96</b>
<b>Totale complessivo Euro</b>				<b>€ 447.804,35</b>

**TOTALE POSIZIONE PASSIVA: € 447.804,35**

#### **DETTAGLIO SITUAZIONE DEBITORIA** [REDACTED]

Più in particolare:

- **1) In merito alla posizione debitoria con MB credit Solution Spa** (cfr. doc. 18); si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 5 novembre 2021 è pari ad **€ 11.431,57**;

#### **Ed in particolare:**

- Il sottoscritto gestore in data 19 maggio 2021, inoltrava richiesta di precisazione del credito a Barclay Bank.

In data 4 ottobre 2021 Barclay Bank PLC, precisava che il signor [REDACTED] era titolare di una carta di credito Barclaycard, la cui esposizione debitoria è stata ceduta alla società Cofactor Spa a novembre 2013. Pertanto, per ogni ulteriore informazione in merito a tale rapporto invitava a rivolgersi alla suindicata società, MBCredit Solutions S.p.A. (già Cofactor Spa) (doc. 17);

Pertanto, il sottoscritto gestore procedeva ad inoltrare richiesta di precisazione del credito a MB Credit Solution Spa.

In data 3 novembre 2021, MB credit Solution Spa precisava che il credito di [REDACTED] nei confronti della società ammonta ad € 11.431,57 (doc. 18)

➤ **2) in merito alla posizione debitoria con Italcapital Srl** si precisa che il totale del debito complessivo alla data del 22.06.2021 è pari ad € 21.640,16 (cfr. doc. 19);

Più precisamente in data 22 giugno 2021, il sottoscritto gestore inoltrava richiesta di precisazione del credito a Kruk Italia Spa.

Successivamente Kruk riscontrava la suddetta richiesta precisando che:

in data 16/01/2017, Banca Ifis S.p.A. nell'ambito di una cessione di portafoglio di crediti individuabili in blocco - ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 385/1993 e dell'art. 1, 4 e 7.1 della Legge 130/99 - ha ceduto ad ITACAPITAL S.r.l., una società del gruppo KRUK, i crediti in oggetto vantati nei confronti dell'istante (cfr. 1- doc. 19 a ).

In data 05/07/2016, con atto della Dott.ssa Claudia Cattaneo, Notaio in Milano, Repertorio n. 327 e Raccolta n. 104, ITACAPITAL S.r.l. ha conferito a Credit Base International S.r.l. procura speciale per la gestione, la riscossione ed il recupero dei propri crediti anomali tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto (cfr. all. 2 do. 19 b).

Kruk Italia S.r.l., con delibera del 16/05/2017, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano in data 18/05/2017, con Prot. n. 160292/2017 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione della società Credit Base International S.r.l., approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Milano in data 02/05/2017 al Prot. n. 129156/2017. Credit Base International S.r.l., con delibera del 16/05/2017, iscritta nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria Imperia - La Spezia - Savona in data 17/05/2017 con Prot. n. 19029/2017 ha stabilito di procedere alla fusione mediante incorporazione nella società Kruk Italia S.r.l., approvando il progetto di fusione iscritto nel Registro delle Imprese di Riviera di Liguria Imperia - La Spezia - Savona in data 02/05/2017 al Prot. n. 16596/2017. In conformità a quanto previsto dal progetto di fusione, con atto della Dott.ssa Chiara Clerici, Notaio in Milano, Repertorio n. 25786 e Raccolta n. 5885, del 22/06/2017, la società Credit Base International S.r.l. (P. Iva 01161890114) è stata fusa per incorporazione nella società Kruk Italia S.r.l. (P. Iva 09270260962), con efficacia giuridica, ai sensi dell'art. 2504-bis C.c., dal 01/07/2017 (cfr. all. 3 doc. 19 c).

Con la sottoscrizione del contratto di cessione sopra menzionato, **ITACAPITAL S.r.l. è diventata l'unica titolare dei crediti nei confronti del debitore odierno istante (cfr. all. 4 doc. 19 d)** (cfr. doc. 5 – doc. 19 d) lettera di cessione del credito ed estratto conto certificato ex art. 50 tub)

➤ **3 In merito alla posizione debitoria con Italo SPV** (doc. 20) si precisa che il debito residuo è pari ad € 40.087,78:

Più nel dettaglio il sig. [REDACTED] stipulava con Agos Ducato S.p.A. il contratto di finanziamento n. 100302 (doc. 20 a );

- Agos Ducato S.p.A. cedeva pro soluto il credito alla società Rubidio SPV S.r.l., come da estratto pubblicato su G.U. 28/12/2013, e dandone avviso al debitore;
- Rubidio SPV S.r.l. cedeva pro soluto il credito a Banca IFIS S.p.A. con atto del 30/11/2015, la quale avvisava il debitore con lettera del 30/11/2015 (doc.20 b);

- Infine, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, il 13 dicembre 2016 Banca IFIS S.p.A. cedeva il proprio credito alla società ITALO SPV S.r.l., pubblicando avviso di cessione sulla Gazzetta ISPV 635Ufficiale della Repubblica italiana il 22 dicembre 2016, nonché avvisando il debitore (doc. 20 c);

la società ITALO SPV s.r.l., a seguito dell'operazione di cessione di cui al punto che precede, conferiva alla CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A. procura speciale affinché potesse provvedere, in suo nome e per suo conto, a riscuotere il credito eseguendo ogni attività all'uopo necessaria (doc. 20 d)

- in relazione al suddetto contratto il debitore si è reso inadempiente dell'obbligo di restituire le rate del finanziamento erogato, così decadendo dal beneficio del termine, per effetto della quale è maturato un saldo debitorio complessivo di Euro 40.087,78, di cui Euro 32.441,14 a titolo di capitale e Euro 7.646,64 a titolo di interessi convenzionali di mora calcolati sul solo capitale, da intendersi comunque contenuti entro i limiti del tasso soglia previsto dalla L. 108/1996, come da estratto conto certificato da Banca IFIS S.p.A;

-in data 01.04.2019, Credit Network e finance Spa depositava ricorso per D.I. presso il Tribunale di Palermo;

Il Giudice incaricato emetteva decreto ingiuntivo n. 1874/2019 ( doc. 20 e) nell'ambito del procedimento n. RG n. 3164/2019; avverso il quale è stata presentata opposizione con atto di citazione del 15.2.2019, sia per decadenza dei termini di notifica che per indeterminatezza degli interessi; attualmente sospeso dal Giudice dott. Davide Romeo per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui incontro è stato rinviato al 2 febbraio 2022. (doc. 20 f).

➤ **4) in merito alla posizione debitoria del sig. ██████████ nei confronti di Riscossione**

**Sicilia** si precisa che il debito residuo alla data del 1° dicembre 2021 è pari ad € 259.840,39 come da estratto ruolo semplificato che si allega (docc. 21 a,b).

Sul punto, si precisa che lo scrivente gestore ha rilevato, dalla documentazione prodotta, che alcuni crediti, pari ad € 143.072,52 sembrerebbero prescritti, poiché si tratta di cartelle che si riferiscono a tributi degli anni 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Di conseguenza il debito, se fosse accertata la prescrizione, sarebbe pari ad € 116.767,87 (€ 259.840,39 - € 143.072,52) piuttosto che € 259. 840,39.

Tuttavia, in via cautelativa, si mantiene l'indicazione del credito risultante dall'estratto ruolo di € 259.840,39;

**Dettaglio dei crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione riportati negli estratti di ruolo trasmessi € 259.840,39**

AMBITO PROVINCIALE	TIPO DOCUMENTO	ENTE UFFICIO	Importo totale indicato in cartella	Tributo (Privilegio)	Interessi + Interessi di mora ed aggio + dir. notifica e spese (Chirografo)
AGRIGENTO	1) CARTELLA: NR. 291201 5000444965 9001	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRIT ORIALE	Euro 311,67	<b>Imposta di registro (Grado 19°):</b> (Registro varie proporzionali) <b>Euro 168,00</b>	Euro 143,67
PALERMO	2) CARTELLA NR. 29620070161754 475 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2	Euro 19.180,54	- IVA (GRADO <b>19°mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 10.963,44</b>  - IRAP (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 42,86</b>	Euro 8.174,24
PALERMO	3) CARTELLA NR. 29620080032833 717 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2	Euro 15.245,97	- IVA (GRADO <b>19°mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 5.172,74</b>  - <b>IRAP</b> (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso	Euro 6.705,16



				<p>alle sanzioni)  <b>Euro 288,30</b>  <b>- IRPEF e</b>  <b>Addizionale</b>  <b>Regionale</b>  <b>all'Irpef</b>  (Grado 18° 2752  cc. Privilegio  esteso alle  sanzioni)  <b>Euro 2.685</b></p>	
PALERMO	<p>4) CARTELLA  NR.  29620090001315  891 000</p>	<p>AMMINISTR  AZIONE  FINANZIARI  A  UFFICIO  DELLE  ENTRATE DI  PALERMO 2</p>	<p>Euro  23.496,24</p>	<p>- IVA (GRADO  <b>19°mob.- art</b>  2752 cc.  Privilegio esteso  alle sanzioni)  <b>Euro 13.376,27</b></p> <p>- <b>IRAP</b>  (GRADO 18° -  art 2752 cc.  Privilegio esteso  alle sanzioni)  <b>Euro 742,23</b></p> <p>- <b>IRPEF e</b>  <b>Addizionale</b>  <b>Regionale e</b>  <b>comunale</b>  <b>all'Irpef</b>  (Grado 18° 2752  cc. Privilegio  esteso alle  sanzioni)  <b>Euro 377,72</b></p>	<p><b>Euro</b>  9.000,02</p>
PALERMO	<p>5) CARTELLA  NR.  29620100087391  624 000</p>	<p>AMMINISTR  AZIONE  FINANZIARI  A  DIR. PROV.  DI PALERMO  -UFF TERR.</p>	<p>Euro  26.557,09</p>	<p><b>IRPEF</b>  (Grado 18° 2752  cc. Privilegio  esteso alle  sanzioni)  <b>Euro 17.233,53</b></p>	<p>Euro  9.323,56</p>

		PA 1			
PALERMO	6) CARTELLA NR. 29620110026705 160 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 11.266,92	<b>IRPEF</b> (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 7.975,47</b>	Euro 3.291,45
PALERMO	7) CARTELLA NR. 29620110037039 985 000	COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI	Euro 953,44	<b>Tassa smaltimento rifiuti e tributo locale (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo).</b> <b>Euro 698,19</b>	Euro 255,25
PALERMO	8) CARTELLA NR. 29620110075609 618 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 359,39	<b>Registro tasse Riscosse Sicilia (bollo auto) (Grado 28° - privilegio solo al tributo- interessi e sanzioni al chirografo)</b> <b>Imposta Euro 188,74</b>	Euro 170,65
PALERMO	9) CARTELLA NR. 29620120001776 800 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 2.911,51	<b>- IRAP</b> (GRADO 18° - art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 1.694,2</b>  <b>- Addizionale Regionale all'Irpef</b> (Grado 18° 2752 cc. Privilegio	Euro 875,23

				<p>esteso alle sanzioni)  <b>Euro 112,19</b></p> <p>- <b>Imposta di registro Grado 19°</b>  <b>(Registro varie proporzionali )</b>  <b>euro 225,78</b></p> <p>- <b>Registro trib. spec. e compensi euro 4,11</b></p>	
PALERMO	10) CARTELLA NR. 29620120018350 208 000	COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI	Euro 934,58	<p><b>Tassa smaltimento rifiuti e tributo prov. (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo).</b>  <b>Euro 698,19</b></p>	Euro 236,39
PALERMO	11) CARTELLA NR. 29620120052124 871 000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI TORINO	Euro 150,51	<p><b>Canone rai (Grado 19° - privilegio gen. mob. Art 2752 cc c. 2 e 3 e art 2758 cc – privilegio esto a privilegi e sanzioni)</b>  <b>Euro 114,11</b></p>	Euro 36,4
PALERMO	12) CARTELLA NR. 296201200663149 54000	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV.	Euro 566,79	<p>- <b>Registro tasse Riscosse Sicilia (bollo auto) (Grado 28° - privilegio solo al</b></p>	Euro 249,67

		DI PALERMO -UFF TERR. PA 1		tributo- interessi e sanzioni al chirografo) <b>Imposta Euro 200,76</b>  - <b>Imposta di registro (Registro varie proporzionali ) euro 112,25,</b> - <b>Registro trib. spec. e compensi euro 4,11</b>	
PALERMO	13) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 7 5 7 6 3 0 4 7 0 0 1	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV.LE DI PALERMO - UFF.TERRIT ORIALE	216,60	<b>Imposta di registro (Grado 19°):</b> (Registro varie proporzionali) <b>Euro 112,25</b> Registro tributi speciali e compensi <b>euro 4,11</b>	Euro 100,24
PALERMO	14) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 0 5 9 2 0 6 3 6 0 0 0	COMUNE DI PALERMO UFFICIO TRIBUTI	Euro 901,57	<b>Tassa smaltimento rifiuti e tributo prov. (Grado 20° - privilegio generale solo per il tributo – interessi e sanzioni sono al chirografo).</b> <b>Euro 698,19</b>	Euro 203,38
PALERMO	15) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 3 0 0 3 5 0 7 0 5 7 3 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO	Euro 7.447,24	<b>IRPEF</b> (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 5.652,72</b>	Euro 1.794,52

		-UFF TERR. PA 1			
PALERMO	16) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 2 0 0 7 5 7 6 3 0 4 7 0 0 1	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV.LE DI MESSINA	252,17	<b>Imposta di registro (Grado 19°):</b> (Registro varie proporzionali) <b>Euro 148,36</b> - <b>Sanzione pecuniaria imposta di registro euro 43,26</b> Interessi euro 3,21; - <b>Registro tributi spec. E compensi euro 2,06</b>	Euro 58,49
PALERMO	17) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 4 0 0 1 3 3 0 2 2 8 6 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALERMO 2	Euro 8.902,45	<b>IRPEF, addizionale Comunale e Regionale a l' Irpef</b> (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 4.599,22</b>  - <b>IVA (GRADO 19° mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 2.212,04</b>	Euro 2.091,19
PALERMO	18) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 5 0 0 4 6 0 0 4 9 1 5 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO	Euro 7.363,64	- <b>IVA (GRADO 19° mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 5.574,4</b>	Euro 1.762,65

		-UFF TERR. PA 1		<b>Addizionale Regionale all'Irpef</b> (Grado 18° 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni) <b>Euro 20,71</b>	
PALERMO	19) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 0 0 9 1 1 2 4 0 4 0 0 0	a) COMUNE DI PALERMO POLIZIA URBANA  b) ASSOCIAZIO NE CASSA PREVIDENZ A RAGIONIERI	Euro 7.268,00	<b>Contravvenzio ne codice della strada CHIROGRAF O Imposta, sanzioni e interessi:</b>  <b>Contributi obbligatori Cassa previdenza Ragionieri (ENTE PRIVATO) CHIROGRAF O Imposta, sanzioni e interessi</b>	Euro 1.096,54 (interessi vari)  <b>Euro 1.257,71</b>  <b>Euro 4.907,87</b>
PALERMO	20) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 6 0 1 0 4 2 1 3 8 0 0 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV.	Euro 9.097,87	<b>IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art</b>	Euro 1.871,27

		DI PALERMO -UFF TERR. PA 1		2752 c.c.) <b>Euro 724,1</b>  <b>IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale all'irpef</b> i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 952,8</b>  <b>- IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 5.549,7</b>	
PALERMO	21) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 7 0 0 1 3 4 6 3 2 6 4 0 0 0	ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI PALERMO	Euro 9,82	<b>Quota annuale spese iscrizione Chirografo</b>	Euro 6,44 interessi ed altro) + <b>Euro 3,38</b>
PALERMO	22) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 3 1 3 6 3 0 2 0 0 0 0	AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 22.964,81	<b>IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 1.797,9</b>  <b>IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale</b>	Euro 3.935,41

				<p><b>all'irpef</b> i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 6.124,3</b></p> <p><b>- IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 11.107,2</b></p>	
PALERMO	23) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 4 8 4 0 2 2 3 6 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 3.668,23	<b>IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.)</b> <b>Euro 3.090,1</b>	Euro 578,13
PALERMO	24) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 8 0 0 5 5 6 9 7 0 7 2 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 32.027,46	<b>IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all'irpef</b> i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 9.383,4</b> <p><b>- IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc.</b> Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) <b>Euro 17.771</b></p>	Euro 4.873,06



CALTANISSETTA	25) A V V . A D D . N R . 5 9 6 2 0 1 9 0 0 0 4 4 6 6 5 7 8 0 0 0	INPS SEDE DI CALTANISST TA	Euro 28.539,98	<b>MODELLO DM CONTRIBUTI (Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50%) Euro 21.255,17</b>	Euro 7.284,81
PALERMO	26) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 1 9 0 0 5 3 0 3 6 9 5 2 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 8.508,82	<b>IRAP ( Grado 18° - i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 1.766,7</b>  <b>IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all'irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 5.536,7</b>	Euro 1.205,42
CALTANISSETTA	27) A V V . A D D . N R . 5 9 6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0	INPS SEDE DI CALTANISST TA	Euro 642,05	<b>MODELLO DM CONTRIBUTI (Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50%) Euro 487,46</b>	Euro 154,59
PALERMO	28) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 0 0 0 9 0 4 8 2 4 7 2 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR.	Euro 15.345,79	<b>- IVA (GRADO 19°mob.- art 2752 cc. Privilegio esteso alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 13.692,1</b>	Euro 1.653,69

		PA 1			
PALERMO	29) C A R T E L L A N R . 2 9 6 2 0 2 1 0 0 5 8 7 3 9 1 3 1 0 0 0	AMMINISTR AZIONE FINANZIARI A DIR. PROV. DI PALERMO -UFF TERR. PA 1	Euro 4.749,24	<b>IRPEF (Grado 18° E addizionale comunale e regionale all'irpef i privilegi si estendono anche alle sanzioni – art 2752 c.c.) Euro 4.187,3</b>	Euro 561,94
<b>Totale privilegio</b>				<b>Euro 185.382,7</b>	
<b>Totale chirografo (comprese spese di notifica)</b>					<b>Euro 74.457,69</b>

➤ 5)in merito alla posizione debitoria con Agenzia Delle Entrate si precisa che, in data 19 luglio 2021 veniva trasmessa una precisazione del credito pari ad € 168.956,61 (docc. 22 a,b), tuttavia alcune cartelle risultavano già trasmesse a Riscossione Sicilia e precisamente le seguenti:

-29620210058739131

-29620200090482472

-29620190053036952

29620180055697072

29620180048402236

29620180031363020

29620160104213800

29620150046004915

29120150004449656

29620140013302286  
29620130050488660  
29620130035070573  
29620120075763047  
29620120066314954  
29620120052124871  
29620120001776800  
29620110075609618  
29620110026705160  
29620100087391624  
29620090001315891  
29620080032833717  
29620070161755575

pertanto, il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate risulta oggi pari ad euro 2.869,52. Tale somma viene ricavata dal documento (cfr. doc. 22) trasmesso dall'agenzia dell'entrate, ovvero sommando gli importi delle cartelle che non risultano trasmesse a riscossione Sicilia. Tuttavia, si rileva:

- 1) in primo luogo che il sig. [REDACTED] il 29 giugno 2021 inoltrava richiesta all'agenzia delle entrate per l'abbattimento delle cartelle anni 2000 al 2010, i cui importi fossero pari e/o inferiori ad 5.000,00.(doc. 22c)

Dall'analisi del doc.22 si evince che si tratta di cartelle con importi inferiori ad € 5.000,00

- 2) in secondo luogo, tutte le cartelle di agenzia delle entrate sembrerebbero prescritte in quanto si riferiscono a tributi degli anni 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011,2012;
- 3) in terzo luogo, l'estratto ruolo trasmesso il 1° dicembre 2021 proviene dall'ente agenzia riscossione.

Di conseguenza, nella presente relazione non verrà esposta alcuna posizione debitoria per l'ente Agenzia delle Entrate

- **6) In merito alla posizione debitoria con Cassa Ragionieri**, il sottoscritto gestore inoltrava richiesta di precisazione del credito e riceveva riscontro in data 4 gennaio 2022 (doc.23).

Dall'estratto contributivo trasmesso dalla cassa ragionieri, risulterebbe una posizione debitoria, per contributi non versati, pari ad € 87.177,37.

Tuttavia, come è noto il termine di prescrizione per il recupero dei crediti contributivi è di cinque anni.

Considerato che, il debitore riferisce di non aver ricevuto atti interruttivi della prescrizione, se non nell'anno 2021, anche in questo caso parte dell'importo sembrerebbe estinto per

prescrizione, e quindi ammonterebbe ad € 15.847,97 piuttosto che ad € 87.177,37. Tuttavia in via prudenziale verrà esposto, nella presente relazione l'importo di € 87.177,37.

Si precisa che in data 03.02.22 il [REDACTED] ha ricevuto dalla Cassa Ragionieri la richiesta di pagamento per i contributi 2022 – prima scadenza al 16/02/2022 importo euro 648,55 che si inserirà nell'importo già precisato dalla Cassa Ragionieri, come di seguito specificato.

Di seguito si riporta il credito dalla Cassa Ragionieri

RIEPILOGO SOMME	Importo Richiesto	Grado privilegio riconosciuto	Importo riconosciuto
Saldo a debito per contributi dovuti e non versati	Euro 67.975,58	Grado 1° (ex art 2753 cc)	Euro 67.975,58
Saldo a debito per spese legali dovute e non versate	Euro 696,40	Chirografo	Euro 696,40
Saldo interessi di mora e sanzioni art. 15	Euro 16.705,39	Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) e 50% Chirografo	Euro 8.352,695 Grado 8°  Euro 8.352,695 chirografo
Saldo sanzioni art. 14	Euro 1.800,00	Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) e 50% Chirografo	Euro 900,00 Grado 8°  Euro 900,00 Chirografo
pagamento per i contributi 2022 – prima scadenza al 16/02/2022	Euro 648,55	Grado 1° (ex art 2753 cc)	Euro 648,55 Grado 1°

<b>Totale privilegio</b>			<b>Euro 77.876,825</b>
Grado 1° (ex art 2753 cc) + Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.)			
<b>Totale chirografo</b> (50%) ex art 2754 c.c. +			<b>Euro 9.949,095</b>
Chirografo generale			

➤ 7) **In merito alla posizione debitoria con INPS**, vale la pena di precisare quanto segue:

Il sig. **[REDACTED]**, nell'esercizio della professione, era stato nominato dal Tribunale di Agrigento Sezione Misure di Prevenzione, amministrazione giudiziario, nella procedura Guarneri Calogero n. 95/2011 RMP Giudice delegato: Dott. Giuseppe Miceli

- Fra le aziende confiscate rientra la ditta Individuale **[REDACTED]**, azienda agricola;

- Che nell'azienda era stata autorizzata l'assunzione, come dipendente, del sig. **[REDACTED]**

- Che l'INPS per regolarizzare la posizione assicurativa ha richiesto di modificare tale posizione escludendo il codice fiscale del **[REDACTED]**, precedentemente titolare, inserendo quello dell'amministratore giudiziario, come si evince dal documento che si allega (doc. 27 a schermata INP);

- Che tale pretesa, resasi necessaria per la ricezione dei modelli Uniemens di comunicazione all'Ente dei contributi mensili, si è manifestata erronea in quanto da quel momento tutte le morosità sono state attribuite alla sfera patrimoniale del **[REDACTED]**, che comunque quale amministratore giudiziario è oltremodo un soggetto terzo;

- Che in dipendenza di quanto sopra, l'Ente ha fatto pervenire **[REDACTED]**, a seguito di controllo di posizione contributiva aziendale, l'atto 596 2019 00044665 78 000 del 9.9.2019 contenente avviso di addebito per un importo totale ad oggi di € 26.978,60

- Che tale avviso è stato impugnato dinnanzi il Giudice del lavoro di Caltanissetta, avverso sia al nominativo cui è stato mosso sia al fatto che trattandosi di azienda confiscata la somma va richiesta alla procedura quale credito dell'amministrazione senza l'attivazione di procedure esecutive, considerando che l'INPS aveva già fatto richiesta direttamente alla procedura per il pagamento di debiti della stessa natura per periodi differenti.

Pertanto, è pendente presso il Tribunale di Caltanissetta la causa n. 909/2021 la cui udienza è fissata febbraio 2022

#### **DETTAGLIO DEI CREDITI VANTATI DALL'INPS**

	<b>Grado privilegio 1° grado</b>	<b>Grado privilegio 8° (50%)</b>	<b>Chirografo 50% +</b>	<b>Totale privilegio</b>	<b>Totale chirografo</b>
--	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

	(art 2753 c.c.)	(art. 2754 c.c.)	Chirografo generale		
<b>8050 – Modello DM 10 contributi</b>	<b>Euro 16.569,3</b>				
<b>8055 somme aggiuntive – sanzioni evasione</b>		<b>Euro 4.668,43</b>			
<b>8092 – interessi di mora - interessi + Oneri di riscossione e spese di notifica</b>			<b>Euro 5.740,96</b>		
<b>Totale privilegio</b>				<b>Euro 21.237,73</b>	
<b>Totale chirografo</b>					<b>Euro 5.740,96</b>

Al debito sopra indicato occorre aggiungere i costi della presente procedura, pari complessivamente ad euro 11.235,97.

Il compenso dell'OCC è stato concordato con il **[REDACTED]** ed in parte già saldato. L'importo che verrà inserito nella prededuzione della presente procedura è pari ad euro 9.935,97 (cfr. doc. 3)

Il compenso concordato con il legale è pari ad euro 1.300,00 (comprensivo di cassa avvocati al 4%- regime forfettario). Si precisa che l'intero compenso verrà inserito nella prededuzione della presente procedura.

**Pertanto, a seguito dell'omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro 447.804,35 + euro 11.235,97: totale euro 459.040,32**

\*\*\*\*\*

In considerazione di quanto sopra esposto si può evidenziare la composizione del debito del ██████████ a che in via principale è nei confronti dell'Erario, Agenzia delle Entrate Riscossione (già Riscossione Sicilia), INPS e Cassa Ragionieri ed in via residuale nei confronti degli Istituti di credito e finanziarie.

Alla luce di quanto sopra, l'attuale situazione debitoria ██████████ può essere così rappresentata:

**TOTALE CREDITO PREDEDUCIBILE EURO 11.235,97**

**TOTALE CREDITO PRIVILEGIATO MOBILIARE EURO 284.497,25**

**TOTALE CREDITO CHIROGRAFARIO EURO 163.307,1**

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (Già RISCOSSIONE SICILIA) per la complessiva somma di: € 259.840,39

Credito con privilegio generale mobiliare Euro 185.382,7

Credito chirografario Euro 74.457,69

AGENZIA DELLE ENTRATE nella presente relazione non verrà esposta alcuna posizione debitoria per l'ente Agenzia delle Entrate in base a quanto in precedenza esposto;

CASSA PREVIDENZA RAGIONIERI

Credito privilegiato Euro 77.876,825;

Credito chirografario Euro 9.949,095;

INPS (credito contestato)

Credito privilegiato Euro 21.237,73;

Credito chirografario Euro 5.740,96.

FINANZIARIE

Credito chirografario euro 73.159,35

- € 11.431,57 con MB Credit Solution;

- € 21.640,00 con Ital Capital;

- € 40.087,78 con Credit Network e finance Spa (già Italo Spv);

Al debito appena esposto, si aggiungano, crediti in prededuzione pari ad € 11.235,97 di cui:

Compenso OCC.....€ 9.935,97

Compenso, avv. Di Mattei.....€ 1.300,00

Pertanto, a seguito dell'omologa della presente proposta di accordo il debito complessivo sarà pari ad euro 447.804,35 + euro 11.235,97: totale euro 459.040,32

## **8. In ordine alla diligenza dell'odierno ricorrente nell'assumere le obbligazioni ed obbligo di verifica del merito creditizio da parte delle banche e finanziarie**

**8.1** Lo scrivente Gestore della Crisi, ha rilevato che i debiti con gli istituti finanziari sono stati contratti dal [redacted] a per il mantenimento della propria famiglia, e che gli stessi sono connotati da un sempre più crescente insorgere di interessi via via maturati sui finanziamenti contratti.

Di fatto [redacted] ha stipulato i finanziamenti sottovalutando l'incidenza degli interessi applicati.

**8.2** La gestione del credito ottenuto – fondata sull'apertura di nuove linee di credito utili a fornire la liquidità necessaria nel breve termine - ha, invero, avuto l'effetto di accentuare e protrarre in avanti nel tempo l'esposizione debitoria, la quale è stata resa insostenibile dalle spese per interessi e di gestione dei prestiti.

Come reso evidente, infatti, i costi legati ai finanziamenti erogati hanno sostanzialmente prodotto una duplicazione del debito, rendendo impossibile per il [redacted] di far fronte alle scadenze periodiche di pagamento.

**8.3** In tale situazione, si deve considerare anche il ruolo fortemente persuasivo degli istituti di credito e società finanziarie che pubblicizzano la facilità dell'accesso al credito senza valutare la reale capacità reddituale del debitore e senza rappresentare le gravi conseguenze derivanti da un eventuale inadempimento contrattuale.

Dunque, occorre evidenziare la corresponsabilità degli istituti finanziari, giacché sugli stessi grava l'onere della verifica del merito creditizio.

Le finanziarie, infatti, nella fase diretta alla stipula del contratto devono, ex art. 124 bis TUB, effettuare la necessaria consulenza finanziaria e sulla base delle informazioni di cui possono disporre, hanno il potere decisionale, esclusivo e discrezionale di concedere il finanziamento al consumatore.

**8.4** La valutazione del merito creditizio è, infatti, funzionale all'esigenza del finanziatore di individuare le giuste informazioni, necessarie a consentire al consumatore di valutare l'adeguatezza del contratto di credito proposto - e quindi del prodotto che ne costituisce l'oggetto - alla sua specifica situazione finanziaria.

**8.5** Ne discende, il dovere dell'intermediario di "*mettere in guardia*" il consumatore dall'assunzione di impegni sproporzionati, che, sostanzialmente, possono essere giudicati come tali solo dall'intermediario.

E', infatti, quest'ultimo che deve valutare con oggettività e competenza lo stato patrimoniale del consumatore, e mettersi al suo posto nel giudicare la convenienza dell'affare.

Quanto sopra argomentato, trova conferma nella volontà del legislatore espressa, con le



modifiche apportate dal Decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 n. 176, il cui all'art 9 comma 3 bis lett. e) prevede che l'OCC nella sua relazione, deve indicare, ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159"; (...)

## **9. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni e inesistenza di atti in frode ai creditori**

**9.1** Come emerge dall'allegata documentazione [redacted] si trova, da tempo, in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

**9.2** L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto tenutasi in data 3 giugno 2021 e successivamente (cfr. doc.18), hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento [redacted].

**9.3** I sintomi del sovraindebitamento iniziano intorno all'anno 2010.

Per delineare, il quadro di grande complessità occorre precisare che il suocero del sig. [redacted] era proprietario di un terreno in Via Lugano su cui venne istituito un diritto di superficie in favore [redacted] in modo che quest'ultimo, quale dipendente del Banco di Sicilia, potesse ottenere un mutuo a tasso agevolato per poter costruire l'immobile sul terreno.

**9.4** Di conseguenza, nell'anno 1986 il [redacted] accese un mutuo per la costruzione dell'immobile (doc. 35) - 1° MUTUO –anno 1984 di € 33.569,70

Purtroppo, il costruttore durante i lavori aumentò il preventivo originariamente pattuito ed [redacted] fu costretto a fare ricorso ad altri due mutui (cfr. doc..35)

2°MUTUO – anno 1989 di € € 7.746,75 1986 rata di € 1.230,21

3° MUTUO – anno 1989 di € 33.568,00 rata di € 2.532,32

Si precisa che i suddetti importi sono stati riferiti dal debitore, mentre i riferimenti dei sopra menzionati mutui sono stati estrapolati dal cassetto fiscale.

Come sopra evidenziato, [redacted] era dipendente del Banco di Sicilia.

**9.5** Nel 2006, il Banco di Sicilia informava il debitore della riforma del sistema pensionistico complementare, e gli offriva la possibilità di capitalizzare il 100% del valore della rendita pensionistica con una maggiorazione del capitale nella misura del 4%, con la possibilità di ottenere la liquidazione di un importo netto pari ad € 127.100,50. ( doc. 33)

[redacted] accettava (doc. 34 –cud anno 2007).

Pertanto, il sig. [redacted] pensava di poter utilizzare la somma liquidata per le ordinarie spese di sopravvivenza per almeno 10 anni, in attesa della pensione di vecchiaia.

**9.6** Purtroppo, ciò non è stato possibile, in quanto in due anni circa la somma liquidata dal Banco di Sicilia venne utilizzata: (i) per il pagamento delle rate dei tre sopra menzionati mutui (posizione che viene saldata nell'anno 2014 con una transazione con unicredit- cfr.

report banca D'Italia doc. 11); (ii) per il sostentamento della figlia Ornella [redacted], che ha vissuto prima in Francia e poi in Spagna: (iii) per il sostentamento della famiglia.

9.7 Nel frattempo l'attività di libero professionista espletata dal sig. [redacted], inizia a subire delle notevoli diminuzioni [cfr.2012, 2013, 2014 dall'estratto contributivo cassa (cfr. doc. 23)], ciò non gli consentiva di effettuare il pagamento verso l'erario e la cassa ragionieri. E' fu così che il debitore, per disporre di liquidità al fine di sopperire alle proprie esigenze di vita, fu costretto a ricorrere a diversi finanziamenti.

Ed infatti, dalla documentazione che si produce si evince che il finanziamento con Mb credit Solution fu costituito nell'anno 2011 (cfr. doc. 18), con Italo Spv nell'anno 2011 (cfr. doc. 20), con Ital Capital nell'anno 2014 (cfr. doc. 19), periodo in cui il debitore aveva necessità di liquidità per le ordinarie esigenze di vita.

Con il passare del tempo i guadagni sempre minori non gli consentivano di rispettare i pagamenti, né nei confronti delle finanziarie né nei confronti dell'erario.

Per completezza espositiva, si puntualizza che il sig. [redacted] inizia a percepire la pensione di vecchiaia da Unicredit nell'anno 2017 (cfr. doc. 9)

\*\*\*\*\*

9.8 E' di tutta evidenza che la storia del signor [redacted] non è molto diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi a lui non imputabili tali da originare una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*.

9.9 La scrivente professionista, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni ha rilevato, che l'esposizione debitoria del [redacted] **è derivata integralmente dalla necessità di fronteggiare le indispensabili esigenze per la sopravvivenza, che lo hanno costretto a sovraindebitarsi nei confronti dell'erario, poiché materialmente non era in grado, sulla base alle entrate derivanti dall'attività di ragioniere, di far fronte alle suddette spese.**

**Inoltre, è stato costretto ad accendere diversi finanziamenti per avere una forma di liquidità indispensabile per assicurare un dignitoso sostentamento del nucleo familiare, considerato che gli introiti dell'attività non erano sufficienti.**

Per far fronte alla mancanza di liquidità, [redacted] provvedeva alla sottoscrizione di diversi finanziamenti con alcuni istituti di credito e finanziarie, andando così ad aggravare la propria situazione complessiva.

9.10 Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, è determinante porre l'attenzione sulle necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, cioè il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

9.11 E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di accordo con i creditori e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che [redacted] non ha posto in essere atti in frode ai propri creditori e non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, le continue spese per la gestione delle normali esigenze familiari, non hanno consentito al debitore di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

## **10. Resoconto sulla solvibilità del debitore**

**10.1** In ordine alla solvibilità del debitore, lo scrivente è entrato in possesso dei documenti di seguito elencati e ha visionato le banche dati a riscontro delle informazioni fornite dal debitore:

- 1) Certificato stato di famiglia;
- 2) Unico 2019,2020, 2021;
- 3) Centrale rischi;
- 4) Crif;
- 5) precisazione del credito Mb Credit Solution;
- 6) Precisazione del credito Ital Capital;
- 7) Precisazione credito Credit Network e finance Spa ( già Italo Spv)
- 8) Precisazione credito agenzia delle entrate;
- 9) Precisazione credito Riscossione Sicilia;
- 10) Precisazione credito Cassa Ragionieri;
- 11) Posizione di debito in contestazione nei confronti dell'INPS;
- 12) Visura pra;
- 13) Inventario beni mobili del debitore;
- 14) Atti dispositivi ultimi cinque anni; accesso al cassetto fiscale del debitore
- 15) Giacenza media conti banca
- 16) Fabbisogno mensile;
- 17) Elenco creditori;
- 18) Visura catastale ed ipocatastale;

**10.2** Lo scrivente gestore ha altresì provveduto ad analizzare gli estratti conto di ogni rapporto bancario e finanziario intestato, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti, che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.

In merito si riferisce, altresì, che:

- le disponibilità nel rapporto di conto corrente con Banca Intesa San paolo n. C/C N. 1000/6020 intestato al debitore risulta:

un saldo finale al 31.12.2021 pari ad €-638,65 ed una giacenza media anno 2021 pari ad €

60,88 (cfr.doc. 13).

un saldo finale al 31.12.2020 pari ad € -3.873,01 ed una Giacenza media anno 2020 pari ad € 7,47

- Inoltre dall'analisi degli estratti conto degli ultimi cinque anni si evince chiaramente che il [redacted] affronta spese ordinarie per il proprio sostentamento, versando occasionalmente delle somme in favore del figlio Giorgio, della figlia Ornella e della ex moglie.

### **11. Inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.**

**11.1** A seguito delle verifiche e dei resoconti effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore istante, lo scrivente Gestore non ha rilevato, facendo accesso al cassetto fiscale del debitore, l'esistenza di eventuali atti di disposizione del patrimonio del debitore impugnati dai creditori, come risulta anche da attestazione sottoscritta dal Sig. [redacted] (doc. 24).

### **12. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta.**

**12.1** Si è già fornita, nel corso della presente Relazione, indicazione della documentazione depositata a corredo della domanda, degli ulteriori documenti messi a disposizione dal debitore proponente e di quelli acquisiti dallo scrivente. Il sottoscritto Gestore ha esaminato tutta la documentazione esibita che ritiene completa e attendibile ed ha verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati ai sensi dell'art. 15 comma 6, della Legge 3/2012.

**12.2** Nello specifico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, al Ricorso contenente il Piano/proposta di accordo di composizione della crisi sono allegati e/o inclusi nel medesimo:

- Elenco di tutti i creditori ai quali è rivolto l'accordo con l'indicazione delle somme dovute a ciascuno;
- Elenco di tutti i beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (parte integrante del Ricorso);
- Certificazione unica anni 2019,2020,2021, Modello unico persone fisiche iva anni 2019, 2020, 2021;
- Attestazione di fattibilità del Piano/proposta di accordo –
- Identificazione del nucleo familiare (parte integrante del Ricorso) e certificato dello stato di famiglia
- Elenco delle spese per il sostentamento del ricorrente e della sua famiglia;

**12.3** In definitiva la sottoscritta professionista, ritenendo veritieri i dati contabili relativi alla situazione patrimoniale [redacted] sia per quanto attiene le componenti attive, sia per quanto concerne le componenti negative, anche in virtù delle verifiche effettuate personalmente dalla scrivente nei confronti dei creditori, ritiene sussistere i requisiti di ammissibilità previsti dalla Legge n.3/2012.

**12.4** Il sig. Castagnetta, in ottemperanza alla legge 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un **accordo di ristrutturazione al fine di ripianare i debiti contratti.**

La presente proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del Debitore;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare del debitore un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.

### **13. L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

L'art. 7 della L.3/2012 stabilisce che, *“Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.*

\*\*\*\*\*

#### **13.1. LA PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL SIG. DI**

Sulla base delle informazioni acquisite, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore e alla capacità reddituale dello stesso, si riporta di seguito la proposta di Accordo formulata, al fine di evidenziare la fattibilità della stessa. Premesso che il totale delle passività da soddisfare ammonta ad euro 459.040,32 importo comprensivo del compenso spettante all'*advisor* legale, all'OCC.

La proposta di accordo di ristrutturazione formulata dal Sig. **[REDACTED]** prevede l'apporto alla presente procedura dell'importo complessivo di € 133.715,88 in un arco temporale di 4 anni (48 mesi) a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente

proposta:

- € 4.744,80 (98,85 x 48 mesi) derivanti dalla quota della pensione messa a disposizione dal Ricorrente al netto delle spese necessarie al proprio sostentamento, a decorrere dal mese successivo all'omologa della presente proposta;
- € 128.971,08 derivante dai crediti futuri relativi alle fatture da incassare;

Si precisa, inoltre, in merito ai debiti nei confronti della pubblica amministrazione che il relativo pagamento potrebbe avvenire: (i) o mediante compensazione al momento dell'incasso delle suddette parcelle, sempre nei limiti dell'importo riconosciuto con il presente piano; (ii) oppure mediante successivo versamento (più nel dettaglio il sig. Castagnetta, emetterà fattura, incasserà le somme delle menzionate parcelle su un c/c che aprirà per la procedura e, successivamente verserà ai creditori, tra cui le p.a., nei limiti degli importi riconosciuti con il presente piano, rispettando l'ordine ed i gradi dei privilegi

\*\*\*\*\*

Le passività del ricorrente ammontano complessivamente ad € 459.040,32

**Soddisfazione complessiva 29,12%**

- Qui di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della proposta.

**➤ LA PRESENTE PROPOSTA PREVEDE IL PAGAMENTO DEI CREDITORI NEL RISPETTO DELL'ORDINE DEI PRIVILEGI:**

**Con l'importo complessivo di € 133.715,88 verranno pagati, appena disponibili le somme, dal 1° mese successivo all'omologa:**

- 1) **Crediti prededucibili (OCC e Legale) tot. euro 11.235,97 > soddisfazione 100% di cui**

Compenso OCC.....€ 9.935,97

Compenso, avv. Di Mattei.....€ 1.300,00

**Pagata la prededucazione, residua l'importo di euro 122.479,91, con cui verranno pagati, in**

primo luogo, i crediti privilegiati mobiliari nel rispetto dei rispettivi gradi nelle percentuali di seguito proposte:

**2) I crediti privilegiati mobiliari:**

➤ **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

- Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50% : Euro 21.742,63
- Grado 18°: Euro 60.701,5
- Grado 19°: Euro 86.357,23
- Grado 20°: Euro 2.094,57
- Grado 28°: Euro 389,5
- Chirografo: Euro 74.457,69

➤ **CASSA RAGIONIERI**

- Grado 1° (ex art 2753 cc) Euro 68.606,13;
- Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.) Euro 9.252,659;
- Chirografo (50% ex art 2754 c.c. + Chirografo generale) Euro 9.949,095

➤ **INPS**

- Grado privilegio 1° grado (art 2753 c.c.) Euro 16.569,3
- Grado privilegio 8° (50%, art. 2754 c.c.) Euro 4.668,43
- Chirografo (50% ex art 2754 c.c. + Chirografo generale) Euro 5.740,96

➤ **I Creditori chirografari**

**Finanziarie totale euro**

- € 11.431,57 con MB Credit Solution;
- € 21.640,00 con Ital Capital;
- € 40.087,78 con Credit Network e finance Spa (già Italo Spv);

<b>Privilegio</b>	<b>Importo richiesto</b>	<b>Percentuale soddisfazione</b>	<b>Importo riconosciuto</b>
Grado 1° art 2753 cc e sanzioni al 50%	<b>Euro 106.918,06</b>	<b>46,7 %</b>	<b>Euro 50.000,00</b>
- Grado 8° (50%) /ex art 2754 c.c.)	<b>Euro 13.921,089</b>	<b>40%</b>	<b>Euro 5.568,43</b>

Grado 18°	<b>Euro 60.701,5</b>	<b>38%</b>	<b>Euro 23.066,57</b>
Grado 19°	<b>Euro 86.357,23</b>	<b>35%</b>	<b>Euro 30.225,03</b>
Grado 20°	<b>Euro 2.094,57</b>	<b>33%</b>	<b>Euro 691,20</b>
Grado 28°	<b>Euro 389,5</b>	<b>30%</b>	<b>Euro 116,85</b>
Totale chirografo (Enti Euro 90.147,745 e finanziarie Euro 73.159,35)	<b>Euro 163.307,095</b>	<b>7,84%</b>	<b>Euro 12.811,83</b>
Totale			<b>Euro 122.479,91</b>

In merito al credito INPS, si precisa che essendo un credito contestato nell'eventualità in cui il giudizio pendente dovesse vedere riconosciute le ragioni del Sig. [REDACTED] l'importo vantato non sarebbe più esigibile e la somma stanziata per l'INPS sarà ripartita tra i vari creditori.

Per completezza espositiva si puntualizza che tale proposta è stata valutata dalla scrivente professionista attraverso la verifica dei limiti ISTAT per il calcolo della soglia di povertà assoluta - **euro 1.081,26** per un nucleo familiare come quello del debitore residente in un comune con più di 50.000,00 mila abitanti.

Come sopra evidenziato, il sig. [REDACTED] percepisce una pensione di € 1.158,41, quale *ex* dipendente del banco di Sicilia, che rimarrà l'unica fonte di reddito dopo l'apertura della procedura.

Questa somma viene utilizzata per il proprio sostentamento, per continuare a corrispondere somme una *tantum*, come ha sempre fatto in favore dell'ex coniuge [REDACTED], ed i figli Giorgio e Ornella [REDACTED] (cfr. doc. 13 estratti conto ultimi cinque anni).

Nonostante ciò, il sig. [REDACTED] si rende disponibile a mettere a disposizione della procedura € 98,85 mensili per 4 anni.

Tale importo è stato ritenuto congruo dalla scrivente, poiché unico importo, eventualmente, pignorabile dai creditori laddove attivassero singole procedure esecutive, come verrà meglio argomentato nel proseguo della relazione.

Inoltre, nonostante il sig. [REDACTED] percepisca la tredicesima mensilità, lo scrivente gestore, stante l'età del debitore, ritiene opportuno, lasciare tale somma come cuscinetto per



eventuali spese imprevedute.

Inoltre, si ribadisce che il sig. [REDACTED] dopo l'incasso delle suddette somme non eserciterà più la libera professione e cancellerà la partita iva, per cui non avrà altri introiti.

#### **14. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

**14.1** È richiesto che il Gestore nella propria relazione debba esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'Accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

**14.2** L'art 7 co.1 Legge 3/2012, stabilisce che: *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*.

Dunque, il gestore nella propria relazione deve esprimere anche un giudizio/attestazione sulla convenienza dell'accordo proposto rispetto alla liquidazione del patrimonio del debitore.

#### **a. IPOTESI DI ATTIVAZIONE DI AZIONI ESECUTIVE DAI SINGOLI CREDITORI.**

Questa alternativa liquidatoria non appare alla scrivente conveniente per i creditori in quanto gli stessi dovrebbero azionare singole azioni di recupero del credito, mediante pignoramenti mobiliari o presso terzi su c/c, con i relativi costi per un realizzo non certo nel quantum e nelle tempistiche.

Più in particolare, come sopra ampiamente evidenziato il sig. [REDACTED] percepisce una pensione di € 1.158,41.

Di conseguenza, i creditori attivando azioni esecutive potrebbero, in ogni caso, pignorare, 1/5 della pensione a norma dell'art. 545 c.p.c *“le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”*.

Nel 2022 l'importo dell'assegno sociale Inps, è pari a 468,10 euro per 13 mensilità.

Sottraendo da € 1.158,41 (pensione) € 702,15 = (468,10 + 234,05 = ( assegno sociale + metà) = si giunge ad € 456,26, ovvero la parte eccedente che sarà pignorabile nei limiti previsti dal terzo comma art. 545 cpc, ovvero nei limiti di un 1/5.

Di conseguenza la somma eventualmente pignorabile è pari ad € 98,85 = (€ 456,26 x 13 : 12 = 494,28 : 5 = 98,85) .

\*\*\*\*\*

In merito ai flussi di cassa futuri derivanti dalle somme che il sig. [REDACTED] deve incassare pari ad € 128.971,08 lordi, vale la pena di precisare:

in primo luogo, che non si conoscono le tempistiche di accredito delle suddette somme.

Di conseguenza è possibile che i creditori avviino procedure esecutive, nel momento in cui sul c/c non siano confluite le somme o solo parte di esse, con evidente dispendio di risorse economiche in termini di procedura.

in secondo luogo, si deve tener conto, che a norma dell'art. 545 cpc *“Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.*

Pertanto, nel momento in cui affluiscano sul c/c del debitore le suddette somme, alla data di notifica del pignoramento, sarà da salvaguardare la quota impignorabile di 1.380,84 euro, pari al triplo dell'assegno sociale.

In terzo luogo, si deve tener conto della speciale procedura riservata agli agenti della riscossione per crediti tributari.

Uno degli aspetti di maggiore rilievo è costituito dall'assenza del giudice esecutivo. Il pignoramento, infatti, non contiene la citazione rivolta al debitore ed al terzo di comparire in udienza, bensì l'ordine al terzo di pagare direttamente all'agente esattoriale quanto

dovuto dal contribuente moroso fino alla concorrenza del credito per cui si procede:

- a) nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

Nella fattispecie *de qua*, stante l'esposizione debitoria del sig. ██████████ nei confronti dell'agente della riscossione/ agenzia entrate pari ad € 259.840,39, è di tutta evidenza che troverebbe soddisfazione soltanto questo ente.

\*\*\*\*\*

Pertanto, si delineano alcuni aspetti, certamente negativi dall'attivazione delle singole procedure esecutive, ovvero,:

- a) qualora confluissero sul c/c del sig. ██████████ le suddette somme, derivanti da prestazioni lavorative professionali, queste sarebbero ripartite in favore dei creditori che per primi attiveranno la procedura,
- b) qualora si attivasse l'agente della riscossione, sarebbe 'unico creditore a soddisfarsi;
- c) rimarrebbe sempre l'incognita, della tempistica in cui i suddetti pagamenti verranno effettuati in favore del ██████████, pertanto, il creditore procedente, con molta probabilità qualora attivasse la procedura di pignoramento presso terzi sul c/c, potrebbe non trovarvi le suddette somme o solo parte di esse, poiché non ancora incassate dal debitore;
- d) tempi lunghissimi di soddisfo, considerato che se si attiva la procedura di pignoramento sulla pensione del sig. ██████████, la somma mensile aggredibile è pari ad € 98,85 a fronte di una posizione debitoria complessiva di € 458,391,77
- e) Nel caso, infine, di più pignoramenti promossi per lo stesso titolo (più privati), i successivi dovranno considerarsi "in coda" al primo fino al suo totale soddisfo.

Viceversa l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio, con riparto delle somme in favore di tutti, nel rispetto dei privilegi, di legge, consente loro di ottenere un riparto, ancorchè in misura limitata, in tempi brevi, 4 anni.

#### **b. IPOTESI DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO, EX ART 14 TER LEGGE 3/2012**

Il debitore pur in assenza di beni mobili registrati o immobili da liquidare può essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento, anche se vi siano solo crediti futuri derivanti dal rapporto di lavoro e di finanza fornita da soggetti esterni alla procedura di sovraindebitamento.

Infatti, l'art. 14-ter della L. 3/2012 indica espressamente i beni esclusi dalla liquidazione

senza menzionare lo stipendio del debitore; inoltre, ai sensi dell'art. 14-quinques lettera d) della medesima Legge, il giudice ordina la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione dei beni, solo ove tale procedura contempra la liquidazione di beni immobili o mobili registrati, così implicitamente sottintendendo che laddove il patrimonio non contempra tali beni la procedura è ammissibile e non si deve procedere ad alcuna trascrizione.

L'istituto della liquidazione è strutturato secondo lo schema del fallimento, posto che la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito, per analogia si deve ritenere che la liquidazione del patrimonio non possa ritenersi preclusa in capo al sovraindebitato privo di beni mobili o immobili.

Nella fattispecie *de qua*, ai fini della liquidazione del patrimonio si dovrà tener conto solo dei crediti futuri del sig. [REDACTED], non essendo quest'ultimo proprietario di alcun bene mobile registrato e immobile.

- **Crediti futuri**

**In merito alla pensione**

[REDACTED] potrebbe mettere a disposizione di una procedura di liquidazione l'importo di euro 77,15 al mese in considerazione del fatto che percepisce una pensione di € 1.158,41 e che, come sopra evidenziato, la soglia di povertà assoluta ISTAT – per la situazione dell'odierno Ricorrente – indica un importo mensile pari a d euro 1.081,26.

Pertanto, si potrà tener conto per la procedura di liquidazione di un importo complessivo pari ad euro 3.703,2 (euro 77,15x 48 mesi)

**Pertanto, confluirebbero nella procedura di liquidazione del patrimonio i flussi di cassa futuri derivanti dalle somme che il sig. [REDACTED] deve incassare pari ad € 128.971,08 lordi + euro 3.703,2, pari ad un importo complessivo di euro 132.675.**

Da tale importo occorre però decurtare l'importo che andrà riconosciuto al nominando Liquidatore, pari ad euro 13.476,6816 (importo minimo euro 10.695,79 più iva e cpa) - importo calcolato sull'attivo pari ad euro 132.675,00 e sul passivo pari ad euro 447.804,35 - oltre i costi del legale e dell'OCC, come già individuati, pari ad euro 11.235,00.

➤ Pertanto, nell'ipotesi di LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO ex art 14 ter l.3/2012, l'attivo distribuibile tra tutti i creditori, al netto della prededuzione, sarebbe pari ad euro 107.963,32.

- Soddisfazione dei creditori (al netto della prededuzione) > 24,10 %

Tale ipotesi è meno conveniente rispetto all'ipotesi di accordo con i creditori, in quanto:

➤ NELL'IPOTESI DI ACCORDO CON I CREDITORI, l'attivo distribuibile, al netto del pagamento della prededuzione, sarebbe pari ad euro 122.480,88.

- Soddisfazione dei creditori (al netto della prededuzione) > 27,35 %

\*\*\*\*\*

In ragione di quanto sin qui esposto, tenuto conto della proposta di accordo formulata dal [REDACTED] lo scrivente Gestore ritiene che allo stato attuale l'accordo sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo economico rispetto all'alternativa liquidatoria intesa sia in termini di singole azioni esecutive mobiliari incardinate, che della liquidazione del patrimonio ex art.14 ter legge 3/2012, in quanto con l'accordo il [REDACTED] volontariamente, decide di mettere a disposizione della procedura ulteriori € 98,85 mensili x 4 anni.

Infine, si rileva come l'art. 14-quater della L. 3/2012 preveda la possibilità di conversione della procedura di sovraindebitamento, nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore, in quella di liquidazione del patrimonio.

Poiché nelle procedure alternative alla liquidazione è possibile la cessione di parte dello stipendio, né discende, per analogia, che debba ritenersi ammissibile anche l'accesso diretto alla liquidazione con messa a disposizione a favore dei creditori di parte dei crediti futuri derivanti dallo stipendio, nella fattispecie de qua si tratterebbe di crediti futuri derivanti dalle parcelle che il debitore deve incassare.

## 15. IL VOTO DEI CREDITORI

Si rileva che, per il raggiungimento dell'accordo, ai sensi dell'art. 11, L. 3/2012, è determinante il raggiungimento del consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti (60%), in assenza del quale il Tribunale non potrà disporre l'omologazione.

Ai fini dell'omologazione di cui all' articolo 12 , è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento

della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

A norma dell'art. 12 comma 3 quater "Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi

*anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".*

A tal riguardo si segnala che per la procedura in oggetto vale la regola mutuata dal concordato preventivo del "silenzio assenso".

Dunque, i creditori *"in mancanza di voto espresso si ritengono consenzienti alla proposta"*.

Pertanto, ai fini del raggiungimento della maggioranza, il consenso/silenzio assenso necessario deve essere espresso dai creditori (ad esclusione dei creditori in prededuzione che non votano) che rappresentano:

- il 60% di euro **447.804,35** (credito originario oggetto di votazione) ovvero euro **268.682,11**;
- il 60% di euro **122.479,91**(credito già stralciato) ovvero euro **73.487,94**.

Si precisa che, qualora non pervenisse, a seguito della relazione inviata dall'OCC, ex art. 12, comma 1, secondo periodo della legge 3/2012, alcuna contestazione da parte dei creditori, non si procederebbe alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi dell'alternativa della liquidazione concorsuale, bensì in via esclusiva, alla verifica della legittimità del procedimento e della fattibilità del piano della proposta di accordo;

Inoltre, nel caso in cui non si raggiungesse la maggioranza prevista dalla legge per l'accordo, il Giudice Delegato, qualora valutasse l'alternativa liquidatoria –così come esposta nella relazione del Gestore- meno conveniente rispetto alla proposta di accordo potrebbe omologare ugualmente l'accordo anche in assenza del raggiungimento della percentuale di legge (60%).

#### **ATTESTAZIONE**

Tutto quanto sopra premesso il sottoscritto avv. Maria Gabriella Varrica, iscritta all'ordine degli avvocati di Palermo n.q. di Gestore della Crisi

#### **ESAMINATI**


- I documenti messi a disposizione dal debitore sig. ██████████ e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;
- La situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- L'istanza predisposta dal debitore sig. ██████████ ;

## ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del piano ex art. 8 Legge 3/2012, nonché la convenienza del presente piano rispetto alle alternative liquidatorie. Si attesta che la presente relazione è composta da 46 pagine e di numero 39 allegati. Con osservanza

Palermo, 10 febbraio 2022

Il Professionista Gestore  
dell'Organismo di Composizione della Crisi  
Avv. Maria Gabriella Varrica



Per presa visione ed accettazione

Sig. Renato Castagnetta



\*\*\*\*\*

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto Professionista incaricato

### CHIEDE

che l'Ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata:

- la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 7,8 e 9 L. 3/2012,

### VOGLIA

1. dichiarare l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 7, comma 1, Legge n. 3/2012 nei confronti del Sig. Castagnetta;

- 2. Fissare, ex art. 10, comma 1, L. n. 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto;

- 3. Ordinare, ex art. 10, comma 2, lett. c), L. n. 3/2012, sempre con decreto, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ivi espressamente previsti i fermi amministrativi iscritti dall'Agente per la riscossione, Equitalia s.p.a., sui mezzi di proprietà dello stesso;

- 4. Disporre, altresì, la sospensione delle procedure esecutive in essere (cfr. doc. 20);

nel caso *de quo*, non vi sono ancora procedure esecutive in corso ma un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con Italo Spv, attualmente sospeso dal Giudice dott. Davide Romeo, per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria, il cui incontro è stato rinviato al 2 febbraio 2022. Quindi disporre la sospensione del suddetto procedimento. In merito alla posizione con L'INPS, si chiede che il procedimento dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta prosegua, in quanto il relativo credito è in contestazione e, risulta necessaria la corretta individuazione del soggetto tenuto a pagare i contributi derivanti dalla assunzione di Guarneri Luigi (cfr. pag.3 della relazione).

Pertanto, laddove fosse accertata con sentenza l'infondatezza della pretesa, la somma che, con il presente piano viene destinata all'INPS, andrà a soddisfare pro quota gli altri creditori.

**5. Dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza** degli interessi legali e/o convenzionali,

**6. Autorizzare il gestore** a notificare il presente piano e il decreto di apertura della procedura, anche agli enti (e/o cancellerie dei Giudici competenti), che devono liquidare le parcelle in favore del sig. Castagnetta;

**7. determinare** le modalità di pagamento nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nei limiti degli importi riconosciuti con il presente piano; ((i) compensazione del credito; (ii) o pagamento successivo all'incasso delle somme;

**8. In via subordinata, ex art. 14 quater L.3/2012** disporre la conversione della procedura di sovraindebitamento, in quella di liquidazione del patrimonio.

Con osservanza

Palermo, 10 febbraio 2022

Il Professionista Gestore  
dell'Organismo di Composizione della Crisi  
Avv. Maria Gabriella Varrica

#### Elenco documenti

Si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 bis, l.3/12, nonché quelli di cui alla precedente narrativa e segnatamente:

1. Copia provvedimento nomina OCC;
2. Accettazione incarico avv. Varrica;



- 2 a prospetto spese OCC accettato;
3. Domanda depositata dal sig. Castagnetta all'OCC;
4. Modello IVA 2017, 2018, 2019
5. estratto ruolo riscossione sicilia inviato dal debitore;
6. visura catastale;
7. visura ipocatastale;
8. certificato stato famiglia; 8 A sentenza di divorzio;
9. Modello unico anni 2019,2020 9a, 2021 9b – 9 c atto costitutivo associazione professionale –  
9 d atto scioglimento associazione professionale
10. spese mensili;
11. report banca italia;
12. visura PRA;
13. estratti conto degli ultimi 5 anni;
14. certificato carichi pendenti;
15. casellario giudiziale;
16. mini relazione incontro telefonico sig. Castagnetta;
17. precisazione credito Barclay;
18. precisazione credito MB Solution (a,b);
19. precisazione credito KRUK Ital (a,b,c,,d,e)
20. precisazione credito Italo ( a, b, bb, c, cc, d, dd, e, f, g, h, i)
21. precisazione credito riscossione sicilia (a,b,c);
22. precisazione credito agenzia entrate (a,);
23. precisazione credito cassa ragionieri;
24. dichiarazione sostitutiva di non aver compiuto atti negli ultimi 5 anni;
25. autocertificazione inventario;
26. elenco beni immobili, mobili giacenza media ed elenco creditori sottoscritta debitore;
27. documenti causa INPS (a,b,c);
28. parcella pro – forma avv. Di Mattei;
29. decreto liquidazione comune di Belmonte € 5.023,27;
30. documentazione attestante parcella € 99.741,71 da incassare (a,b,c);

31. documentazione parcella da incassare € 23.223,30;
32. documentazione parcella di € 982,80 incassata;
33. lettera Banco di Sicilia;
34. CUD 2007;
35. mutui anni precedenti estrapolati dal cassetto fiscale (a);
36. certificazioni uniche anno 2018 ( a,b);
37. certificazioni uniche 2019 (a,b,c,d);
38. certificazioni uniche 2020 ( a,b);
39. certificazioni uniche 2021 (a,b)

Con osservanza

Palermo, 10 febbraio 2022

Il Professionista Gestore  
dell'Organismo di Composizione della Crisi  
Avv. Maria Gabriella Varrica

